

## **SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE**

### **DOCUMENTO CONSENSUS CONFERENCE METODOLOGIA MEDICO-LEGALE**

#### **VALUTAZIONE DANNO BIOLOGICO**

(Presentato dai Proff.ri Paolo Albarello, Francesco Maria Avato, Mauro Barni, Claudio Buccelli, Fabio Buzzi, Alessandro Dell'Erba, Ranieri Domenici, Antonio Farneti, Angelo Fiori, Gian Aristide Norelli, Paolo Procaccianti, Pietrantonio Ricci e Benedetto Vergari; approvato il 15.6.2010 al Congresso “XII Giornate Medico Legali Romane ed Europee”).

- 1. L'accertamento e la valutazione del danno alla persona da lesione del bene costituzionalmente tutelato della salute sono di esclusiva competenza del medico specialista in medicina legale, in quanto rappresentano atti tecnici fondati su una precisa e complessa formulazione diagnostica di stretta pertinenza culturale ed operativa della formazione medica, avendo inoltre lo specialista medico-legale, per sua peculiare e specifica formazione, la piena consapevolezza dei rapporti e delle esigenze giuridiche inerenti alla realtà biologica, da accertare e da valutare.*
- 2. Il medico specialista in medicina legale ha il dovere etico-deontologico, la specifica abilitazione professionale e la peculiare responsabilità di accertare la relazione eziopatogenetica ed il nesso di causalità fra l'evento, le lesioni e le menomazioni, di descrivere dette menomazioni e la loro incidenza sull'efficienza psicofisica della persona e sul suo funzionamento all'interno dei comuni contesti, sociali.*
- 3. Lo specialista medico-legale ha il compito di fornire una valutazione del conseguente danno biologico mediante indicazioni percentuali tabellari comprensive sia degli aspetti c.d. statici sia di quelli c.d. dinamico-relazionali di base e comuni a tutti; di esprimere un parere di compatibilità tra le menomazioni riscontrate e l'allegato pregiudizio di specifici aspetti dinamico-relazionali derivanti da circostanze peculiari, della pregressa esistenza del danneggiato; di dare indicazioni utili al Giudice per il ristoro della sofferenza morale.*
- 4. Previa descrizione delle menomazioni anatomo-funzionali e delle correlazioni dinamico-relazionali, lo specialista medico-legale formula la valutazione del danno biologico temporaneo e permanente, per quest'ultimo attraverso parametri numerici, percentuali desunti, attraverso critico discernimento, dalle tabelle di riferimento (tabelle di legge ove applicabili o quelle accettate dalla comunità scientifica medico-legale), avendo presente il loro valore indicativo e tenendo conto dei criteri applicativi, verificando l'adeguatezza e corrispondenza delle voci tabellari rispetto alle peculiarità cliniche del caso in esame, con riguardo anche allo stato anteriore del soggetto e motivando adeguatamente le indicazioni*

*percentuali.*

5. *Lo specialista medico legale verifica la compatibilità causale tra l'evento ed ulteriori eventuali specifici aspetti dinamico-relazionali personali e soggettivi, secondo una metodologia di personalizzazione del danno che deve essere supportata da una approfondita descrittiva e da motivate indicazioni da valere in via equitativa.*
6. *Eventuali proposte valutative aggiuntive, anche attraverso fattori correttivi, rispetto al danno biologico percentualmente valutato, ritenute dallo specialista medico-legale idonee ed opportune a qualificare, quantificare ed oggettivare la quota di personalizzazione, devono essere rigorosamente motivate sotto il profilo tecnico scientifico in riferimento a quanto riscontrato e la valutazione proposta deve ritenersi subordinata ad una dimostrazione probatoria, di tutte le informazioni tecniche, circostanziali ed ambientali utili.*
7. *E di pertinenza dello specialista medico-legale l'apprezzamento della particolare sofferenza del soggetto eventualmente lamentata nella singola fattispecie, (alla base del cosiddetto "danno morale", da lesione del Bene Salute non già ricompresa nel concetto di danno biologico percentualmente espresso), da richiamare secondo parametri qualitativi/descrittivi della sua dimensione clinico-biologica, con riferimento a proposte valutative accreditate e confrontabili, quali la scala di valutazione della Scuola Francese (Thierry-Nicoart).*
8. *Le uniche forme di sofferenza nei confronti delle quali lo specialista medico legale può esprimere giudizi descrittivi sono quelle che attengono al dolore di significato e di interesse clinico, cioè al dolore somatico, ovviamente sia nelle sue componenti di natura nocicettiva, sia nelle sue componenti di natura psico-reattiva: le prime necessitanti l'apporto di indagini/puntualizzazioni da parte di esperti in algologia/terapia del dolore, ove eccedano le ordinarie/note implicazioni dolorose di numerose menomazioni somatiche molte delle quali già presenti nei diversi barèmes; le seconde necessitanti di analoghi apporti da parte di esperti di psichiatria, ove configurino reazioni psico-comportamentali di elevata portata clinica.*
9. *Lo specialista medico legale apprezza in termini qualitativi-descrittivi e di compromissione ergodinamica l'eventuale inferenza, della lesione/menomazione sulla capacità produttiva del soggetto, da differenziare dalla, capacità lucrativa reddituale indipendente dal danno biologico.*
10. *L'attività del medico specialista in medicina legale è, altresì, ulteriormente rivolta all'apprezzamento qualitativo/descrittivo di ogni altra componente del danno non patrimoniale ed è proiettata, a descrivere tutti gli eventuali, riflessi su ogni diritto della persona costituzionalmente tutelato.*